



Accordo tra la Regione del Veneto e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale per la disciplina delle modalità di erogazione della misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale a sostegno dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo beneficiari dell'indennità di cui all' art. 9 comma 4 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020 convertito nella legge 126 del 13 ottobre 2020, e delle indennità di cui all'art 15 comma 6 e 15 bis comma 6 del decreto legge 137 del 28 ottobre 2020, convertito nella legge 176 del 18 dicembre 2020.

Tra

La Regione del Veneto, (di seguito anche "Regione") con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901, nella persona del

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 800078750587, nella persona del Direttore della Direzione regionale Veneto

di seguito congiuntamente "Parti"

Premesso che

- a) la Regione del Veneto, stante l'attuale protrarsi della situazione emergenziale, con DGR n. 176 del 16 febbraio 2021, ha inteso reiterare la misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale per i lavoratori dello spettacolo già oggetto dell'Accordo e del successivo Addendum tra Regione e INPS, approvati per la regione con DGR n. 932 del 9 luglio 2020 e DGR n. 1567 del 17 novembre 2020 e per l'INPS con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 29.07.2020 e n. 94 del 09.12.2020, scaduti il 7 agosto 2021;
- b) la Regione del Veneto, con il citato provvedimento n. 176 del 16 febbraio 2021, ha stanziato ulteriori risorse per estendere i sostegni regionali integrativi di quelli nazionali ad ulteriori lavoratori non ricompresi nei precedenti interventi;
- c) la Regione del Veneto, con la Deliberazione di Giunta regionale n. 176 del 16 febbraio 2021, ha definito l'estensione della misura regionale anche ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo beneficiari dell'indennità di cui all' art. 9, comma 4, del decreto legge n.104 del 14 agosto 2020, convertito nella legge n.126 del 13 ottobre 2020, e delle indennità di cui agli artt. 15, comma 6, e 15 bis, comma 6, del decreto legge n.137 del 28 ottobre 2020, convertito nella legge n.176 del 18 dicembre 2020;



b0434c1f



Considerato che

- la Regione del Veneto intende integrare l'indennità nazionale già erogata dall'INPS con una ulteriore indennità regionale individuale pari a 1.000,00 euro, alla platea degli aventi diritto individuata nei lavoratori residenti nella Regione e iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo beneficiari dell'indennità di cui all' art. 9, comma 4, del decreto legge n.104 del 14 agosto 2020, convertito nella legge 126 del 13 ottobre 2020, e delle indennità di cui agli artt. 15, comma 6, e 15 bis, comma 6, del decreto legge n.137 del 28 ottobre 2020, convertito nella legge n.176 del 18 dicembre 2020 e che siano stati percettori per la prima volta dell'indennità nazionale;
- è interesse delle Parti firmatarie collaborare per stabilire sinergicamente un procedimento semplificato di concessione della misura a sostegno dei lavoratori individuati, e favorire così un interesse della collettività nell'attuale contesto emergenziale;

Visti

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15, che prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE., di seguito "Codice";
- il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA."

Tutto ciò premesso e visto quale parte integrante del presente Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue



b0434c1f



Articolo 1

Oggetto e Finalità

1. Le premesse all'accordo e i provvedimenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo ha ad oggetto la definizione delle modalità di cooperazione tra la Regione e l'INPS finalizzate all'erogazione di una ulteriore indennità regionale integrativa delle misure previste a livello nazionale, per il sostegno ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo beneficiari dell'indennità di cui all' art. 9, comma 4, del decreto legge n.104 del 14 agosto 2020, convertito nella legge 126 del 13 ottobre 2020, e delle indennità di cui agli artt. 15, comma 6, e 15 bis, comma 6, del decreto legge 137 del 28 ottobre 2020, convertito nella legge n.176 del 18 dicembre 2020, e che siano per la prima volta percettori dell'indennità nazionale.
3. Per la finalità di cui all'[art. 84, comma 8 lettera b\), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77](#), la Regione del Veneto ha stanziato risorse per un importo complessivo di 2.450.000 di euro come previsto dalla DGR. n 176 del 16 febbraio 2021 ove trova copertura finanziaria anche l'intervento oggetto del presente accordo.
4. L'INPS provvede per conto della Regione alla erogazione dell'indennità integrativa di cui all'art. 84, comma 8 lettera b del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77.

Articolo 2

Misura, soggetti beneficiari e criteri

1. La misura dell'indennità di cui all'articolo 1 è pari a 1.000,00 euro, per ciascun beneficiario destinatario di cui all'art. 1, comma 2.
2. I beneficiari della integrazione sono i lavoratori che sono stati ammessi dall' INPS alle indennità previste dalle misure nazionali purché:
 - a. residenti in Regione del Veneto
 - b. abbiano ottenuto dall'INPS, il pagamento delle indennità nella misura e per le mensilità previste dalle diverse misure nazionali richiamate dall'articolo 1.
3. L'INPS si impegna ad accertare i suddetti requisiti dei destinatari attraverso l'interrogazione dei propri archivi e ai fini dell'erogazione del beneficio utilizza i dati risultanti alla data dell'interrogazione.
4. L'indennità integrativa è erogata dall'INPS ai beneficiari di cui al comma 2, secondo quanto stabilito nel presente Accordo, anche sulla base di più flussi di pagamento, senza necessità di presentare un'apposita domanda.
5. L'INPS effettua il pagamento dell'indennità integrativa regionale con il medesimo strumento di riscossione utilizzato per il pagamento delle indennità previste dalle misure nazionali di cui all'articolo 1.



b0434c1f



Articolo 3

Impegni fra le parti

1. L'INPS si impegna a fornire alla Regione, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della platea dei beneficiari, come individuati dal presente Accordo, preliminarmente all'erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari.
2. La Regione si impegna a trasferire le risorse destinate all'erogazione dell'indennità integrativa ai sensi dall'articolo 4 del presente Accordo.
3. L'INPS, previa ricezione di quanto previsto dall'articolo 4, eroga l'indennità integrativa specificando, in sede di accredito, l'importo dell'indennità e aggiorna la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni, nonché sugli esiti dei controlli e delle verifiche sui requisiti dei beneficiari. Nel campo del bonifico che contiene la descrizione dell'operazione di accredito su conto dotato di IBAN sarà riportata la seguente dicitura: **“Indennità integrativa a favore dei lavoratori residenti in Veneto, di cui alla DGR n. 176/2021 - Regione del Veneto - POR FSE 2014-2020”**. Nel caso di pagamento in contanti la dicitura sarà la seguente: **“Indennità integrativa a favore dei lavoratori residenti in Veneto, DGR n. 176/2021 - Regione del Veneto - POR FSE 2014-2020”**.
4. L'INPS si impegna a inviare ai destinatari della misura per i quali è in possesso dell'utenza telefonica cellulare il seguente SMS **“E' stato disposto a suo favore il pagamento dell'Indennità integrativa della Regione del Veneto, DGR n. 176/2021 - Regione del Veneto - POR FSE 2014-2020”**.
5. Per l'attuazione del presente Accordo, la Regione riconosce all'INPS il rimborso degli oneri sostenuti per l'erogazione del beneficio, ai sensi dell'articolo 5.
6. L'INPS, previa richiesta, fornisce alla Regione dati anonimizzati e aggregati, relativi agli effettivi percettori del sostegno economico regionale, esclusivamente per le finalità di gestione e controllo, secondo il quadro regolatorio nazionale ed europeo vigente e a condizione che i beneficiari non siano identificabili, neanche indirettamente, nel rispetto di quanto disposto in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 4

Provvista finanziaria

1. La Regione provvede ad accreditare all'INPS, almeno quindici giorni prima della data di regolamento, sulla contabilità speciale n. 1538 presso la Tesoreria provinciale di Venezia – Sez. 224 intestata a INPS - Direzione Regionale Veneto (IBAN IT65P0100003245224200001538) la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione dell'indennità integrativa di cui al presente Accordo, oltre quanto spettante a titolo di rimborso, degli oneri sostenuti, per il servizio di pagamento, ai sensi dell'articolo 5.
2. L'accredito preventivo delle somme necessarie al finanziamento dell'indennità da erogare e dei rimborsi dovuti all'Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il



b0434c1f



pagamento di dette misure.

3. L'INPS provvede a verificare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle misure e del rimborso dovuto ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 5

Rimborso oneri

1. La Regione riconosce all'INPS l'importo pari a 2,14 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, cui va aggiunto il rimborso delle spese pari a 0,06 centesimi di euro per bonifico su IBAN o pari a 2,66 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.P.A., a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio; a fronte del pagamento del suddetto importo, esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1, D.P.R. n. 633/1972, sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica emessa a cura dell'INPS - Direzione Regionale del Veneto.

2. L'INPS - Direzione Regionale del Veneto curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi e la conseguente fatturazione elettronica alla Regione.

3. All'atto dei pagamenti, la Regione è tenuta a non effettuare la verifica dell'inadempienza di eventuali cartelle di pagamento, di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.

Articolo 6

Regime fiscale

La Regione dichiara che l'indennità integrativa di cui all'art. 1 costituisce sussidio corrisposto a titolo assistenziale esente ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.

Articolo 7

Responsabilità delle Parti e contenzioso

1. La Regione manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità, anche per pagamenti indebiti, e rifonde l'INPS da eventuali spese derivanti da qualsiasi contenzioso ed azione riconducibili al presente Accordo, durante o anche dopo il termine di validità di cui al successivo articolo 11.

2. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura della Regione.

3. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della provvista occorrente per l'erogazione delle misure.

4. Le istanze ed i reclami derivanti dall'attuazione del presente Accordo sono di competenza esclusiva della Regione e devono essere presentate dagli interessati esclusivamente agli Uffici



b0434c1f



competenti della Regione.

5. Per le controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento o contestarne la misura dell'indennità di cui al presente Accordo, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

Articolo 8

Modalità scambio dati

1. Lo scambio dei dati di cui al precedente articolo 3, riguardanti in particolare la platea dei destinatari della misura di sostegno e il resoconto, avverrà con le modalità che le Parti concorderanno e comunque, in ogni caso, con l'adozione di adeguate misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015, recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni".

2. All'esito della corresponsione della indennità integrativa, l'INPS trasmetterà alla Regione le informazioni attestanti l'erogazione della stessa, mettendo a disposizione dati in forma anonima e aggregata.

Articolo 9

Disposizioni in materia di protezione dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo, si vincolano all'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

3. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di



b0434c1f



legge.

5. L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8, del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e l'art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

7. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.

Articolo 10

Ulteriori erogazioni

1. Sulla base dei dati forniti dall'INPS relativi alla platea dei beneficiari, nonché delle nuove eventuali misure normative adottate sul piano nazionale, le Parti si riservano di concordare ulteriori erogazioni dell'indennità integrativa di cui al presente Accordo.

Articolo 11

Durata

1. La durata del presente Accordo è legata allo svolgimento delle attività previste ed, in ogni caso, non superiore a 6 mesi, con possibilità di rinnovo dell'Accordo con apposito atto scritto, da comunicarsi anche a mezzo PEC.

Articolo 12

Controversie

1. Per le controversie che potrebbero insorgere tra le Parti firmatarie, relativamente



b0434c1f



all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, è competente il foro di Venezia.

Articolo 13

Attuazione e monitoraggio

1. Con il presente Accordo le parti intendono perseguire la finalità di collaborazione operativa, convocando appositi incontri e tavoli tecnici di confronto tra gli uffici regionali preposti e i servizi territoriali dell'INPS per la gestione della misura oggetto del presente Accordo, e intendono definire congiuntamente le modalità di comunicazione relative all'accesso all'indennità integrativa.

Articolo 14

Norme di chiusura

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia agli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle norme del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione normativa nazionale e comunitaria applicabile.

INPS

Regione del Veneto



b0434c1f

